



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

FORNITURA

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 902809185F

**Acquisizione mediante Procedura aperta da svolgersi
attraverso R.d.O. n. 2980007 nel MEPA di veicoli
per il funzionamento del Servizio 2 - Ufficio 2.4 Autoparco.**

DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI N. 12 (DODICI) AUTOVEICOLI. CIG: 902809185F

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Libero Consorzio Comunale di Enna e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la fornitura di n. 12 (dodici) veicoli, secondo quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale a contrarre n. **0000** del 28/12/2021.

ARTICOLO 1 – SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art. 45 del CODICE, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del CODICE, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del CODICE, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del RG, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del RG e 45, comma 1 del CODICE.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione indicate all'art. 80 del **CODICE, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)**;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/agggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del CODICE.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 del CODICE, lett. b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, **per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato** (art. 48, comma 7 del CODICE).

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È vietata la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata.

ARTICOLO 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del CODICE, con il criterio del minor prezzo.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, l'offerta economica e il relativo corredo documentale esclusivamente tramite il portale di gestione telematica della RdO nella piattaforma telematica del sito Acquisti in Rete <https://www.acquistinretepa.it/> entro e non oltre le **ore 09:00 del giorno 19/04/2022**.

Non saranno considerate le offerte eventualmente pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata.

Il plico virtuale deve contenere due buste **virtuali**:

- “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA

La “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” deve contenere:

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA completa delle dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il **modello Allegato A** al presente disciplinare, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente.

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari ecc.), anche se già costituiti, la domanda di cui sopra, in quanto contenente parte delle dichiarazioni da rendere in merito ai requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura, deve essere prodotta e firmata digitalmente da ciascun partecipante al raggruppamento, consorzio o GEIE.

Il consorzio per conto del quale concorre il consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del CODICE deve produrre le dichiarazioni .

Il firmatario dei modelli allegati A e C rende le dichiarazioni anche relativamente agli altri soggetti dell’impresa elencati all’art. 80 comma 3 del CODICE. Diversamente, tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 suddetto devono firmare i modelli suddetti.

Per le imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere il ruolo di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

A.2) D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO), secondo il modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 3 del 18.7.2016 (contenente anche le istruzioni per la compilazione) e reso disponibile sul portale per la gestione telematica della gara, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico partecipante alla procedura di gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente il quale rende le dichiarazioni anche relativamente agli altri soggetti dell’impresa elencati all’art. 80 comma 3 del CODICE. Diversamente, tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 suddetto devono firmare digitalmente il DGUE.

In caso di cessione, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione

di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e comma 2 del CODICE e successive modifiche va resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 del predetto Codice che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesti nell'anno antecedente sopra citato e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte interessati da provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e comma 2 del CODICE e successive modifiche, il concorrente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento utile allo scopo (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso ciascuno del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e comma 2 del CODICE devono essere riferite ad entrambi i suddetti soci.

A.3) IN CASO DI AVVALIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 89 DEL CODICE, PER L'ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI IL CONCORRENTE DEVE PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

a) DGUE, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del CODICE e successive modifiche, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il legale rappresentante del soggetto ausiliario rende le dichiarazioni anche relativamente agli altri soggetti dell'impresa elencati all'art. 80 comma 3 del CODICE. Diversamente, tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 suddetto devono firmare il DGUE.

b) dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, secondo il modello **Allegato B), con la quale:**

- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante e l'ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto di cui è carente il concorrente;
- dichiara che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del CODICE né di avvalersi di altro soggetto;
- dichiara di non essere ausiliaria di altro concorrente alla gara;

c) contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del CODICE e successive modifiche nonché l'art. 88, comma 1, del RG, dovendo riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto del contratto (risorse e mezzi prestatati in modo determinato e specifico, a pena di nullità), la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del CODICE nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara ed escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del CODICE. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori, e il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

A.4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, DEI CONSORZI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI CONCORRENTI:

- In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b e c, del CODICE), anche i consorziati per i quali il consorzio concorre devono presentare il DGUE;
- In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettere d ed e, del CODICE), costituiti o meno, il DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta.
- in caso di imprese aderenti al contratto di rete, il DGUE va prodotto da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate quali esecutrici dell'appalto.

Inoltre:

- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane o i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b e c, del CODICE) devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate;
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, devono produrre l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- I raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti devono produrre dichiarazione con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (dichiarazione già inclusa nell'allegato A);
- I consorzi ordinari o i GEIE già costituiti devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto;
- Le Imprese aderenti al contratto di rete devono produrre il contratto di rete. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per quanto riguarda le imprese aderenti al contratto di rete si rinvia, per quanto qui non espressamente previsto, alla determinazione sopra citata.

A.5) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP).

A.6) GARANZIA PROVVISORIA: secondo quanto previsto all'art. 9 del presente disciplinare.

A.7) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.

A.8) CONTRIBUTO A FAVORE ANAC: copia del versamento del contributo (Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019), come previsto nell'art. 10 del presente disciplinare.

A.9) [nella eventualità che la documentazione e l'offerta sia sottoscritta da procuratori rappresentanti del concorrente] Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della **procura institutoria** o della **procura speciale**.

ARTICOLO 5 – OFFERTA ECONOMICA

La busta B - “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta economica formulata per l'esecuzione della fornitura oggetto di gara sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Nell'offerta economica dovranno essere riportati, **pena l'esclusione**, oltre i **dati identificativi dell'impresa** (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l'offerta), **l'indicazione del ribasso unico percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo complessivo della fornitura posto a base di gara ed al netto degli oneri non soggetti a ribasso.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale sempre quest'ultima. **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2015, n. 10.**

A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del CODICE; dal rappresentante legale del raggruppamento **costituito** (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del CODICE ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete **costituendo** di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del CODICE, nonché (in caso di cooptazione) dall'impresa cooptata.

Saranno escluse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato nonché saranno considerate inammissibili le offerte il cui prezzo sia superiore l'importo posto a base di gara.

Il ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di offerta, è da esprimersi con un numero di decimali non superiore a quattro.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara si terrà, **in seduta pubblica telematica, il giorno 19/04/2022 alle ore 09:30** presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Enna – Settore 3°, Piazza Garibaldi 1 94100 ENNA.

Alla seduta pubblica può assistere chiunque vi abbia interesse: tuttavia solo i legali rappresentanti di società partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

La procedura di gara sarà svolta interamente in modalità telematica sul portale di Acquisti in Rete, e sarà resa pubblica e visibile a tutti i partecipanti.

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altra data se necessario; in tal caso sarà data comunicazione tramite il portale di gestione telematica della gara a tutti i concorrenti il giorno precedente quello della nuova seduta.

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del CODICE, con il criterio del minor prezzo.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nella compilazione dei predetti modelli vanno depennate tutte le parti che non interessano.

In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa.

È possibile allegare fogli o documenti ai modelli di dichiarazione nel caso gli spazi predisposti non siano sufficienti per l'inserimento dei dati richiesti ovvero qualora se ne ravvisi la necessità.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e delle dichiarazioni rese possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9, del CODICE.

Costituiscono **irregolarità non sanabili** che comportano l'esclusione dalla gara senza possibilità di regolarizzazione:

1. presentazione dell'offerta oltre il termine stabilito dal bando di gara;
2. le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
3. le carenze afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica;

Il concorrente sarà invitato a rendere, regolarizzare e/o integrare la documentazione eventualmente carente entro il termine di giorni 10 (**dieci**) dal ricevimento della richiesta formulata dalla Stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente **sarà escluso** dalla gara.

Si precisa che la mancanza della cauzione provvisoria o della dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva (ove necessaria) o del contratto di avvalimento, potrà essere regolarizzata a condizione che la cauzione provvisoria, la dichiarazione, il contratto o l'attestazione fossero già esistenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto.

ARTICOLO 8 – GARANZIE E CAUZIONE PROVVISORIA

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del CODICE, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, **a pena di esclusione**, una garanzia provvisoria sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura di **€ 6.869,22 (euro seimilaottocentosessantanove/22)** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. Beneficiario della garanzia è il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE/agggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete **costituendo** (di tipo verticale od orizzontale di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del RG), la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE **costituito** la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5, del CODICE e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48, comma 6, del medesimo CODICE).

Per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente tra dette imprese la cauzione provvisoria è ridotta del 50%; la riduzione non è cumulabile con quella prevista dal primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del CODICE.

Per fruire delle riduzioni della garanzia il concorrente dovrà segnalare la/e condizione/i che la/e legittima/no nonché inserire nella busta "A" il relativo documento dimostrativo, firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o di aggregazioni di imprese di rete di tipo orizzontale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o aderenti al contratto di rete siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o di aggregazioni di imprese di rete di tipo verticale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo per la parte di lavoro che sarà eseguita dall'impresa aderente o che aderirà al raggruppamento in possesso della certificazione che dà diritto alla riduzione;
3. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) del CODICE il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
4. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere c) del CODICE il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici;
- 5. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario, di GEIE o di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento/consorzio/rete che partecipano alla gara e che devono essere nominativamente indicate nel documento.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

1) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La predetta garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La garanzia, redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, deve essere prodotta in originale con espressa indicazione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito e deve prevedere espressamente le seguenti clausole:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- La validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

Salvo che per le micro, piccole e medie imprese (e per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituiti esclusivamente tra di esse) che ne sono esonerate, la garanzia deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista all'articolo 103 del CODICE, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale dichiarazione di impegno non è necessaria qualora sia già contenuta nella garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione.

La fideiussione bancaria, la polizza fideiussoria assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari possono essere generate in via informatica e sottoscritte con firma digitale. I predetti documenti, qualora emessi in forma cartacea, dovranno essere scansionati ed inseriti nel portale di gestione telematica della gara; la scansione del documento dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del CODICE la garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 10 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPAS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del CODICE, acquisendo la documentazione a comprova attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche.

In caso di impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richiesta della stazione appaltante direttamente agli enti preposti al rilascio dei certificati.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno **obbligatoriamente** registrarsi al sistema seguendo le indicazioni operative nonché le altre istruzioni relative ai termini e alle regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito www.anticorruzione.it

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituirà causa di esclusione dalla gara.

Si segnala, tuttavia, che in caso di omessa presentazione del PASSOE da parte dei concorrenti nei cui confronti dovessero essere effettuate le verifiche dei requisiti speciali e generali, verrà richiesta agli stessi la produzione, entro un congruo termine del documento.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente dalla mandataria e dalle mandanti prima di inserirlo sul portale di gestione telematica della gara d'appalto da parte della sola mandataria/capogruppo, contenente i dati di tutto il raggruppamento.

In caso di consorzio valgono le stesse regole sopra descritte per i raggruppamenti temporanei.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE.

Effettuata la registrazione ed ottenuto il “PASSOE”, gli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, dovranno inserire a sistema i documenti inerenti il possesso dei requisiti la cui produzione è a proprio carico.

Tutti i documenti inseriti dagli operatori economici sul sistema AVCPASS dovranno essere firmati digitalmente dall’amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico o da un suo delegato. Pertanto tali soggetti dovranno dotarsi, oltre che di una casella PEC, anche di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO

È previsto il subappalto con le modalità previste dall’art. 105 del CODICE degli appalti.

ARTICOLO 12 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l’appalto**.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC [ove prevista la garanzia provvisoria “nonché all’incameramento della garanzia provvisoria”]. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del CODICE. Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 13 - POLIZZA PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del CODICE, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato dell'appalto di cui allo stesso articolo, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti sopra elencati, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 1.3, per un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della fornitura.

La polizza in originale, con firma dell'assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei servizi.

L'anticipazione verrà corrisposta da ciascun Partner di Progetto, in proporzione alla quota di campioni da analizzare previsti.

ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' – PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Accetta il patto di integrità/protocollo di cui all'Accordo di programma quadro/Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa a cui ha aderito l'ex Provincia Regionale di Enna ora Libero Consorzio Comunale di Enna con Deliberazione della G.P. 27 aprile 2007, n. 53 e Protocollo di Legalità **stipulato il 28 Giugno 2019 fra la Prefettura di Enna, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Enna e il Libero Consorzio comunale di Enna, di seguito riportati:**

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NEGLI APPALTI

Ai sensi del Protocollo di Legalità Carlo Alberto dalla Chiesa, il presente disciplinare di seguito riporta ogni clausola contenuta nel Protocollo medesimo ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

Clausola di auto tutela n. 1: *“La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto*

attesti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.”

Clausola di auto tutela n. 2: “La stazione appaltante, oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252”.

Clausola di auto tutela n. 3: “Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate o presentate ecc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti dell'Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali”.

Clausola di auto tutela n. 4: “Il concorrente dovrà dichiarare che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”.

Clausola di auto tutela n. 5: “Il concorrente dovrà dichiarare: - di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipante alle gare. Si precisa che saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara come da sentenza Corte di Giustizia C.E., sez IV, 19 maggio 2009, C-538/07 e D.L. 25/09/09 n. 135. - che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non verranno autorizzati. - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. – che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”. La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Protocollo di Legalità stipulato il 28 Giugno 2019 fra la Prefettura di Enna, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Enna e il Libero Consorzio comunale di Enna.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 28 giugno 2019 con la Prefettura di Enna, tra l'altro consultabile al sito

<http://www.prefettura.it/enna>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazioni alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa

del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 35.

-"La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto."

-"Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del Decreto Legislativo n. 159/2011".

-"Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali."

ARTICOLO 15 – ULTERIORI DISPOSIZIONI/OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Le dichiarazioni non in regola con l'imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 19 e 31 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, durante l'esperienza della gara, la presentazione di altra offerta.

È facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell'amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, differire, reindire, annullare il presente procedimento di gara, motivando in ordine alle ragioni di pubblico interesse, nel qual caso verrà data comunicazione con avviso sul sito Internet:

<https://www.provincia.enna.it/index.php/servizi/gare-e-appalti/>.

Nello stesso sito sarà data comunicazione tempestiva dell'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del CODICE.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 32 comma 4 del CODICE. Il termine di validità dell'offerta è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del CODICE.

Il verbale di gara non ha efficacia di contratto; la costituzione del rapporto negoziale è subordinata alla stipulazione del contratto.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della relativa stipula.

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trova applicazione l'art 110 del CODICE, la stazione appaltante procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

ARTICOLO 16 – ALTRE INFORMAZIONI

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e in tutti gli atti di gara.
2. In caso di eventuale contrasto fra il CSF e il presente disciplinare prevale quest'ultimo.
3. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del CODICE e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
4. Ai sensi dell'art. 29 del CODICE, tutti gli atti relativi alla presente procedura di gara (incluso il provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti, se del caso in uno con quello di aggiudicazione) verranno pubblicati sul profilo del committente dell'Ente appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. L'avviso sui risultati della procedura di gara, contenente l'indicazione anche dei soggetti partecipanti, verrà pubblicato sul profilo di committente dell'Ente committente, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 29 del CODICE, ad avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione. La pubblicazione avverrà anche alla GUCE, sulla GURS e sui quotidiani così come previsto dalla normativa vigente.
6. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
7. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
8. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con riferimento a qualunque offerente. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, si applica l'art. 80, comma 12, del CODICE.
9. Gli operatori economici aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
 - delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 - atto di conferimento di azienda;
 - atto di fusione per incorporazione.
10. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga, pena l'esclusione, la relativa procura (in originale o copia conforme o copia);
11. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

13. Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia sede di Catania; il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto ritenuto lesivo;

14. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al bando di gara, al CSA e alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 17 – COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art 76, comma 6 del CODICE, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno tramite il portale di Acquisti in Rete di Consip dove sarà svolta la procedura telematica della gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE i dati personali forniti dai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario degli adempimenti relativi alla gara, per la stipulazione del contratto e per la gestione del contratto. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, ai soggetti che espleteranno la gara, all'Autorità anticorruzione. Le ditte partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. citato. Il titolare del trattamento dei dati è il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Enna 17/03/2022

Il RUP

Geom. Giuseppe Trovato

Il Responsabile del Servizio 14
Stazione Unica Appaltante
dott. Sergio Trapani

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Grasso